1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 187

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Domenica 8 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3036 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduta la legge del 28 giugno 1866, n° 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatorii e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatorii e ritiri anzidetti sono soppressi.

Art. 2. I membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.

Art. 3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa legge, appartengono a case religiose esistenti nel Regno, è concesso un annuo assegnamento:

1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini possidenti, di
lire 600, se nel giorno della pubblicazione della presente legge hanno 60 anni compiti,
lire 480, se hanno da 40 a 60 anni,
lire 360, se hanno meno di 40 anni:

2° Pei laici e converse di ordini possidenti, di
lire 300 da 60 anni in su,
lire 240 da 40 ai 60 anni,
lire 200, se hanno meno di 40 anni:

3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini mendicanti, di
lire 250:

4° Pei laici e converse di ordini mendicanti, di
lire 144 dall'età dei 60 anni in su,
lire 96, se hanno meno di 60 anni.

Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a case religiose esistenti nel Regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'ordine.

Agli inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad un convento esistente nel Regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864. un sussidio di lire 50.

Art. 4. I religiosi degli ordini che all'epoca dell'attuazione di questa legge giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo.

Quelli degli ordini mendicanti nelle stesse circostanze avranno diritto ad una pensione annua di lire 400.

Art. 5. Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma della tabella A, unita alla legge e vista d'ordine Nostro dal ministro guardasigilli predetto.

Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sarà restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della casa.

Art. 6. Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo.

Non di meno, quando siano ridotte al numero di sei, potranno venire concentrate in altra casa.

Potrà anche il Governo per esigenze di ordine o di servizio pubblico operare in ogni tempo con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.

Art. 7. Le pensioni, di cui all'articolo 3, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866.

Qualora la rendita del fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'art. 28, l'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando.

Art. 8. Qualora i membri delle corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato o del fondo per il culto, o i religiosi ottengano un beneficio od un assegno per esercizio di culto, la pensione sarà diminuita, di una somma eguale alla metà dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.

Art. 9. Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle leggi di soppressione emanate in alcune provincie del Regno: quelle non assegnate definitivamente saranno regolate dalle leggi anteriori. Tuttavia i membri di case religiose già soppresse, quando la loro pensione raggiunga il massimo stabilito da questa legge, non avranno diritto agli aumenti concessi dalle leggi anteriori, ogni qualvolta il caso che dà luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della legge presente.

Art. 10. Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che dimorano fuori del territorio dello Stato senza l'assentimento del Governo.

Le rate scadute durante la dimora all'estero si devolveranno al fondo per il culto.

Art. 11. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione.

I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta.

Se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state denunziate e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, ne sarà determinata la rendita con le norme stabilite dalla legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle corporazioni soppresse.

Gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sopra inscritta.

Con legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge.

Art. 12. La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un regolamento approvato per decreto Reale sopra proposta dei ministri di grazia, giustizia e dei culti, e delle finanze.

Art. 13. I superiori ed amministratori delle case religiose e delle corporazioni e congregazioni regolari e secolari e dei conservatorii e ritiri e gli investiti ed amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al delegato alla presa di possesso, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, la esistenza dell'ente e dei membri che a questo appartengono al momento della soppressione, indicando la data della professione o dell'assunzione in servizio e l'età di ciascun membro, e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti e debiti ad esso spettanti.

Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti, che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente legge.

Il rifiuto, il ritardo all'osservanza di questi obblighi, l'alteramento e la falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle case religiose, congregazioni od agli enti morali suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1,000, a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita dell'assegnamento, della pensione, dell'usufrutto o della porzione di proprietà, che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle altre pene stabilite dalle vigenti leggi.

Art. 14. Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati dell'esecuzione della legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, e dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito l'intervento del pretore o di un suo delegato, e, in mancanza del medesimo, del sindaco o suo delegato.

Art. 15. Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come agenti di una pubblica amministrazione. L'attacco, la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno puniti secondo i casi e nei termini delle leggi penali vigenti.

Art. 16. Sorgendo contestazioni sulla applicazione della legge o delle leggi a qualche corpo od ente morale o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al demanio fino a che non sia provveduto altrimenti, secondo i casi particolari, o dal Governo o dai tribunali competenti.

Art. 17. Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili devoluti al demanio giusta l'articolo 11, se sieno stati fatti in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti.

Non potrà essere opposto il pagamento di fitti anticipati, salvo che sia stato fatto in conformità della consuetudine locale.

Art. 18. Sono eccettuati dalla devoluzione al demanio e dalla conversione:

1° Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;

2° Gli episcopii, i fabbricati dei seminari e gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, e gli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose, finchè duri l'uso temporaneo a queste concesso;

3° I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli articoli 20 e 21;

4° I beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale o misto;

5° I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro delle corporazioni soppresse;

6° I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifizi appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, per la cui destinazione si provvede coll'articolo 24;

7° Gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili, dei quali è parola nell'articolo 33.

Nondimeno gli agenti della pubblica amministrazione prenderanno possesso, nel termine assegnato dall'articolo 4, anche degli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose e dei beni indicati ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo.

Art. 19. Ai comuni, nei quali esistono le case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedente articolo 11 e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degl'infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria.

Per ottenere siffatta devoluzione i comuni dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirvene altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del fondo del culto; assumendo inoltre gli obblighi inerenti ai beni stessi ed il pagamento al fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle case o degli stabilimenti soppressi in proporzione dei beni che loro pervengano.

Art. 20. I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai comuni ed alle provincie, purchè ne sia fatta domanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza, e di pubblica utilità nel rapporto dei comuni e delle provincie.

Per le case destinate all'abitazione delle religiose secondo il disposto dell'articolo 6, il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre.

Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati, che al giorno della pubblicazione di questa legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati.

Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita. Potranno nondimeno i comuni e le provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 per 0/0.

Art. 21. Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle provincie ed ai comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle leggi anteriori di soppressione.

Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone od affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli edifizi concessi.

Art. 22. La rendita inscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle corporazioni soppresse in forza di questa legge, che, dato il caso di soppressione, siano soggetti per espressa condizione a riversibilità in favore dei privati, o a devoluzione in favore dei comuni od altri enti morali che non siano ecclesiastici, sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale dei pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle corporazioni religiose.

A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione della rendita che loro perviene, capitalizzata alla ragione del cento per cinque.

In nessun caso potrà la riversibilità o devoluzione aver luogo pei beni, i quali sono devoluti ai comuni pel disposto dell'articolo 19.

Art. 23. I diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da questa e dalle precedenti leggi di soppressione, e quelli che siansi già verificati per cause diverse dalla presente legge dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 24. I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle case religiose e agli altri enti morali colpiti da questa o da precedenti leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive provincie, mediante decreto del ministro dei culti, previi gli accordi col ministro della pubblica istruzione.

I quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano.

Art. 25. Il fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni, che gli sono attribuiti da questa legge, e dalla rendita e dai beni in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto.

Art. 26. Il fondo anzidetto sarà amministrato, sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustizia, da un direttore assistito da un Consiglio d'amministrazione, nominati tutti per decreto Reale.

Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo per il culto e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento.

A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell'amministrazione del fondo pel culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifizi e delle rendite pubbliche, che saranno passati ai comuni, alle provincie od agli altri aventi diritto da questa legge.

Art. 27. L'amministrazione del fondo per il culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso, e provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla legge presente ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi.

Art. 28. Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

1° Gli oneri inerenti ai beni passati al demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica;

2° Le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione;

3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;

4° Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto;

5° I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati.

Art. 29. Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passività, se non siano stati contratti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in ciascun luogo e per ciascun corpo od ente morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano acquistato data certa prima del 18 gennaio 1864, a meno che non fosse provato che le somme mutuate vennero rivolte a vantaggio del patrimonio della corporazione soppressa.

Si eccettuano i debiti per somministrazioni dell'ultimo anno, in quanto siano verisimili e corrispondenti ai bisogni o all'annua rendita di ciascun corpo od ente morale, e risultino o dai registri del corpo od ente morale medesimo, o dai libri dei negozianti o somministratori.

Questi ultimi debiti dovranno essere denunziati all'autorità delegata per la presa di possesso dei beni entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, altrimenti rimarranno estinti.

Art. 30. Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi, il fondo per il culto, le provincie e i comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima.

Art. 31. Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto nelle proporzioni seguenti:

1° Benefizi parrocchiali, sovra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2,000, in ragione del 5 per cento fino alle lire 5,000; in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 fino a lire 10,000, ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;

2° Seminari e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore;

3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20,000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000;

4° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 1,000, nella proporzione indicata al n° 1° di questo articolo.

Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta. Oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne ammetterà altra che quella della tassa di manomorta.

Art. 32. I beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla presente legge potranno acquistare, secondo le norme della legge 5 giugno 1850, n° 1037, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell'articolo 28, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell'articolo 11.

Art. 33. Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizi colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti di arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari.

La spesa relativa sarà a carico del fondo del culto.

Art. 34. Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, n° 743, continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse, ed in confronto del demanio.

Art. 35. A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione.

Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi.

Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal primo gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni.

Le altre tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7, saranno devolute allo Stato.

Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplate nell'articolo 33, i di cui edifizi devono essere conservati a spese del fondo per il culto.

Art. 36. Rimangono estinti i crediti appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, che vennero posti a carico dello Stato in disgravio dei comuni siciliani col decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, richiamato col Reale decreto del 29 aprile 1863, n° 1223.

Questi crediti non saranno computati in ogni caso di devoluzione o di riparto che sia stabilito da questa legge.

Art. 37. La Cassa ecclesiastica verrà soppressa alla pubblicazione di questa legge.

Gl'impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle leggi d'istituzione della Cassa ecclesiastica e godranno, a carico del fondo per il culto, delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 13, 14 e 15 della legge sulle disponibilità ed aspettative dell'11 ottobre 1863, n° 1500.

L'anno di favore indicato nell'articolo 13 di detta legge decorrerà dalla pubblicazione della presente.

Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffizi, ai quali fossero applicati dal Governo, sotto pena della perdita della qualità d'impiegati e dello stipendio.

Finchè dura la loro applicazione a qualche uffizio percepiranno il loro stipendio attuale.

Art. 38. Sono mantenuti nelle antiche provincie la legge 29 maggio 1855, n° 878, nelle Marche il decreto 3 gennaio 1861, n° 705, nell'Umbria il decreto 11 dicembre 1860, n° 168, e nelle provincie napolitane il decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA.

BORGATTI. — SCIALOJA.

Tabella A. (*Pensioni vitalizie, articolo* 5)

Età fino a 30 anni	6	%
Da 30 a 35	6 1/2	»
Da 35 a 40	7	»
Da 40 a 45	7 1/2	»
Da 45 a 50	8 1/2	»
Da 50 a 55	9 1/2	»
Da 55 a 60	10 1/2	»
Da 60 a 65	12 1/2	»
Da 65 a 70	16	»
Da 70 a 75	22	»
Da 75 a 80	28	»

Visto d'ordine di S. A. R. — *Il ministro*: BORGATTI.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA

Firenze, 3 giugno 1866.

Concorso per l'ammissione in via ordinaria *nella R. Militare Accademia e nella Scuola militare di fanteria e cavalleria nel mese di novembre* 1866:

Indipendentemente dall'ammissione in via eccezionale alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, fatta in forza del R. decreto 20 maggio 1866, questo Ministero ha determinato che sia pure aperto un concorso *in via ordinaria* per l'ammissione negli istituti militari superiori, sulle norme del regolamento 6 aprile 1862, ma con alcune modificazioni consigliate dalle attuali eccezionali circostanze, e che qui in appresso sono specificate.

I. Alla R. militare Accademia saranno ammessi a concorso per 73 posti ed anche più, conforme l'occorrenza, i giovani provenienti sia dallo stato civile, sia dai collegi militari, sia dai Corpi dell'Esercito o dei Volontari Italiani, i quali superino speciali esami d'ammessione.

Per essere accettati a questi speciali esami si richiede negli aspiranti:

a) Se provenienti dai collegi militari, di aver superati gli esami interni del 3° anno di corso o di uscita.

b) Se provenienti dal civile o da corpi militari: di superare gli esami richiesti per l'ammissione alla Scuola militare di fanteria o cavalleria, sulle materie specificate al § XIII. Saranno per altro dispensati da questi preventivi esami i giovani che al tempo dell'ammissione in discorso già si trovino alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, o che per difetto di posti al tempo del concorso aperto colle *Norme eccezionali* 24 maggio 1866, tuttochè dichiarati ammessibili, non avranno potuto entrare in detto istituto nel luglio; e saranno pure dispensati dagli esami preventivi i giovani che producano autentici attestati di aver superato gli esami del 3° anno in uno istituto tecnico dello Stato, oppure quelli di ammessione alla facoltà di matematiche o di scienze fisiche in una Università dello Stato.

II. Saranno ammessi alla Scuola militare di fanteria e cavalleria ed a concorso per 244 posti (212 nell'arma di fanteria e 32 nell'arma di cavalleria) o per quel numero maggiore che secondo le eventualità potrà occorrere, i giovani dichiarati, come è detto al § I, ammessibili al concorso speciale per la R. militare Accademia, ed i quali o per prima elezione antepongono entrare nella detta Scuola militare o il richiedano per quando non siano riusciti nel concorso per la R. militare Accademia.

Ad occupare i posti disponibili nella Scuola militare di fanteria e cavalleria concorreranno nell'ordine di precedenza seguente:

1° I giovani provenienti da collegi militari (*di diritto*);

2° Quelli rimasti in eccedenza nell'ammissione eccezionale che sarà stata fatta nel luglio 1866;

3° Quelli forniti dell'attestato di aver compiuti i corsi d'istituto tecnico o superati gli esami d'ammissione alla facoltà matematica;

4° Quelli che, sebbene abbiano superati gli esami speciali di concorso per l'ammissione alla R. militare Accademia, non vi possono entrare per difetto di posti;

5° E per ultimi, e per *ordine di classificazione*, quelli che superino gli esami prescritti per l'ammissione nell'istituto.

III. Gli esami comuni per l'ammissione alla Scuola militare di fanteria e cavalleria e per la ammissione al concorso speciale per la R. militare Accademia, saranno dati in Napoli e in Milano presso i collegi militari che quivi hanno sede, ed in Torino presso la R. militare Accademia, nanzi Commissioni che saranno nominate da questo Ministero.

Essi esami comincieranno: in *Napoli* il 15 settembre 1866; in *Milano* il 1° ottobre; ed in Torino il 15 dello stesso mese.

Gli esami speciali di concorso per la R. militare Accademia saranno dati esclusivamente in Torino presso il predetto istituto militare, nanzi una Commissione che sarà nominata da questo Ministero, e cominciando il 1° novembre 1866.

IV. Le domande dei non militari che intendono concorrere all'ammissione nei prementovati istituti militari superiori dovranno essere presentate al Comando militare del circondario, ove l'aspirante ha domicilio, *non più tardi del* 15 *luglio* 1866, termine di rigore, oltre cui più non saranno in alcun modo accettate. Quelle che fossero indirizzate al Ministero della guerra od ai Comandi degli istituti militari, saranno rimandate ai petenti.

Le domande stesse vorranno essere estese su carta bollata da L. 1, indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio del padre, della madre o del tutore, ed il preciso recapito domiciliare dell'aspirante, come pure la sede d'esame presso cui egli desidera presentarsi.

A corredo della domanda stessa dovranno esserle uniti i seguenti documenti, legati in fascicolo e colla loro sommaria descrizione in apposito foglio:

1° Atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante al 1° luglio 1866 avrà raggiunta l'età di anni 17 e non oltrepassata quella di anni 20;

2° Certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° Dichiarazione di idoneità al militare servizio, rilasciata dal Comando militare della divisione, previa visita di due uffiziali sanitari, assistiti dal medico capo dello spedale divisionario, come è detto al § V;

4° Attestato degli studi fatti; e attestato di aver compiuto i corsi di istituto tecnico, o di essere stato ammesso agli studi della facoltà di matematica per quelli che lo posseggono;

5° Certificato costatante i buoni costumi e la buona condotta, di data non anteriore a 20 giorni dall'epoca in cui sarà presentato (Modello n° 76 del regolameto sul reclutamento.);

6° Assenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario per *otto anni*, per quelli che già non siano al militare servizio per la ferma regolare d'ordinanza (Mod. 83, 84 e 1 85 del regolamento predetto);

7° Certificato per gli aspiranti all'arma di cavalleria, rilasciato dall'autorità municipale, da cui risultino essere forniti di mezzi sufficienti per provvedersi di due cavalli e del necessario corredo quando saranno promossi uffiziali.

Subito dopo l'ammissione, ogni allievo dovrà inoltre rimettere all'amministrazione dell'istituto un atto di obbligazione al pagamento, nei modi stabiliti, della pensione trimestrale e delle somme devolute alla massa individuale.

V. A constatare se i giovani non militari che aspirano all'ammissione nella Scuola militare di fanteria e cavalleria od alla R. militare Accademia abbiano l'attitudine fisica e le altre condizioni richieste dalla legge sul reclutamento dell'esercito per il servizio militare, si dovranno presentare al Comando generale della divisione più vicino al loro domicilio, per essere soggettati alla visita di due uffiziali sanitari, a ciò delegati dal Comando della divisione ed assistiti dal medico capo dello spedale divisionario.

VI. Le domande dei militari debbono essere presentate al comandante del Corpo a cui appartengono, coi documenti di cui al n° 1, 4 e 7 del precedente § IV, aggiungendovi anche l'estratto matricolare e delle punizioni (modello n° 18); e da esso saranno trasmesse al Ministero della guerra, che disporrà a suo tempo pel loro invio alla sede di esami più prossima alla stanza del Corpo.

I sott'uffiziali, caporali e soldati sotto le armi potranno essere ammessi sino all'età di *ventitre* anni non superati al 1° luglio venturo, purchè dichiarino di rinunciare all'ammissione al grado di cui siano fregiati, non che alle competenze loro, e soddisfacciano ad ogni loro debito verso la propria massa.

VII. Quei giovani sì civili che militari, che, per difetto di posti non avranno potuto essere ammessi al *corso eccezionale* presso la Scuola militare di fanteria e cavalleria, e che a termini delle *Norme* 24 maggio 1866 hanno diritto di precedenza nell'ammissione di novembre, quando continuino nel desiderio di entrare nel detto istituto, oppure essere ammessi al concorso speciale per la R. militare Accademia, dovranno presentare *non più tardi del* 30 *settembre* 1866 al comandante militare del circondario ove hanno domicilio, se non sono militari, e se militari al proprio comandante di Corpo, per essere trasmessa a questo Ministero, una semplice domanda (in carta bollata da L. 1) ad ottenere l'ammissione ed a ricordare i titoli precedentemente acquistati per questa. Giungendo poi all'istituto, questi, se non militari, saranno sottoposti a nuova visita sanitaria, per riconoscere se abbiano conservata l'idoneità al militare servizio a termini del vigente regolamento sul reclutamento.

VIII. I comandanti militari di circondario si accerteranno che le domande e gli annessi documenti siano fedeli ed appartengano realmente al richiedente, e quindi trasmetteranno a questo Ministero quelli dei giovani di cui è parola al § precedente; al comandante dei collegi militari di Napoli o di Milano, quelli dei giovani che chiedono di presentarsi colà agli esami; ed al Comando della R. militare Accademia quelli degli aspiranti che per avere l'attestato richiesto d'istituto tecnico sono dispensati dagli esami di ammissione, ed anche le domande e i documenti dei giovani che chiedono di presentarsi agli esami in Torino.

IX. Nella propria domanda il richiedente dovrà chiaramente indicare se egli aspira al concorso per la Regia militare Accademia, ovvero soltanto all'ammissione nella Scuola militare di fanteria e cavalleria, e nel primo caso egli dovrà dichiarare, se per quando non riesca nel concorso per la R. militare Accademia, egli desidera ottenere l'ammissione nella predetta Scuola oppure no. Nella domanda di ammissione alla Scuola militare di fanteria e cavalleria dovrà pur essere precisato se il richiedente aspira all'arma di fanteria ovvero a quella di cavalleria, e se quando non vi fossero sufficienti posti per quest'ultima arma, l'aspirante intende passare alla fanteria o piuttosto recedere dall'ammissione. A questo proposito è da avvertirsi che quando il numero degli aspiranti all'arma di cavalleria superasse il prefisso numero di posti, quelli fra i medesimi che nell'ordine di classificazione risulteranno gli ultimi, saranno ammessi per la fanteria, o non ammessi nell'istituto quando nella loro primitiva domanda non abbiano fatto la dichiarazione anzi indicata.

X. I comandanti dei Corpi prima di trasmettere a questo Ministero le domande di cui nei §§ VI e VII, avranno dovuto assicurarsi che i richiedenti abbiano un tal grado d'istruzione da presentare probabilità di buona riuscita agli esami; ed esprimeranno in calce alla domanda anche il loro avviso sull'ammissibilità degli stessi, avuto riguardo alla loro attitudine fisica, alla loro condotta militare e privata, ed ai mezzi di sopperire alle spese necessarie, attestando anche circa lo stato libero.

I militari ammessi agli esami dovranno poi giungere il giorno fissato alla sede d'esami, con foglio ed indennità di via, ed armati di sola sciabola con bagaglio. Essi rimarranno, a far tempo dal giorno successivo a quello della loro partenza dal Corpo, *aggregati* ad un altro Corpo ivi di stanza, secondochè verrà indicato dal Comando della divisione; e terminati gli esami saranno dallo stesso Corpo, a seguito di avviso ricevuto dal presidente della Commissione degli esami, conforme il risultato degli esami dati, o rimandati al proprio Corpo, con foglio ed indennità di via, o trattenuti in attesa del risultato della classificazione generale.

Incorreranno in punizioni disciplinari e nella sospensione dal grado, per un mese, se sott'uffiziali, quei militari che dopo essere andati ad una sede di esami, si astenessero dal presentarsi ai medesimi, o che dopo aver dichiarato, come è detto sopra, di poter sostenere la spesa di pensione e di massa individuale, giunti all'istituto non si trovassero in grado di reggerla: e saranno inoltre poste a loro carico le indennità di viaggio per recarvisi o per far ritorno al Corpo.

XI. I comandanti dei Collegi militari in Napoli e in Milano ed il comando generale della R. militare Accademia in Torino, dopo esaminato che i titoli prodotti da coloro che chiedono di soggettarsi agli esami comuni, in ciascuna di esse città, soddisfino precisamente alle prestabilite condizioni, li avviseranno per mezzo degli stessi Comandi militari di circondario che loro avranno trasmessi i precitati titoli, del luogo e del giorno in cui dovranno presentarsi agli esami.

Il Comando generale della R. Militare Accademia, dopo verificati parimenti i titoli dei giovani, che per essere muniti dell'attestato che giusta il § I, *b)* li dispensa dagli esami comuni, li avvertirà, anche per la via dei Comandi militari di circondario, del giorno in cui dovranno trovarsi in Torino o per l'esame di concorso per l'ammissione alla R. militare Accademia, o per entrare definitivamente alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, conforme al desiderio che i medesimi avranno espresso nelle loro domande a senso del § IX.

XII. Gli aspiranti dovranno presentarsi almeno due giorni prima di quello fissato pel principio degli esami al comando dell'istituto militare presso cui devono subirli, affine di essere inscritti per il turno negli esami verbali e per riceverne le occorrenti istruzioni.

Non presentandosi in detto giorno s'intenderanno scaduti da ogni ragione all'ammissione.

In caso soltanto di malattia, comprovata con autentica attestazione trasmessa per mezzo del Comando militare del rispettivo circondario al Comando dell'istituto militare presso cui dovranno trovarsi agli esami, non più tardi del giorno in cui questi incominceranno, potranno essere restituiti in tempo a presentarsi in altra sede, dove gli esami non abbiano ancora avuto luogo. In nessun altro caso verrà concesso di presentarsi in altra sede fuori di quella dichiarata nella domanda e designata nell'avviso dell'ammissione agli esami.

XIII. Gli *esami comuni* per l'ammissione alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, e per l'ammissione al concorso speciale per la Regia Militare Accademia, verseranno sulle seguenti materie:

A — Matematiche elementari.

a) Esame di *aritmetica* ed *algebra* (*Programma* n° 1 e 2) — Esame verbale della durata di 40 minuti.

b) Esame di *geometria piana* e *solida* (*Programma* n° 3) — Esame verbale della durata di 30 minuti.

B — Materie letterarie.

c) Esame di *lettere italiane* (*Programma* n° 4) — Esame in iscritto, un componimento in prosa, d'invenzione — Esame verbale; lettura ed analisi del lavoro fatto, in esse il candidato dovrà dar saggio di aver compiuto un corso regolare di lettere italiane;

d) Esame di *lettere francesi* (*Programma* n° 5) — Esame per iscritto: una lettera od una narrazione su traccia data — Esame verbale: lettura ed analisi del lavoro fatto dando prova di conoscere la grammatica francese. (*Quest'esame non è obbligatorio*).

La durata degli esami verbali *c) d)* sarà complessivamente di 40 minuti.

e) Esame di *geografia* (*Programma* n° 6) — Esame verbale.

f) Esame di *storia generale* (*Programma* n° 7) — Esame verbale.

La durata degli esami verbali *e) f)* sarà complessivamente di 40 minuti.

XIV. Gli *esami speciali* di concorso per la Regia Militare Accademia, di cui al § I, consisteranno in:

C. Esami di: *g) algebra; h) geometria; i) trigonometria rettilinea* (*Programmi* n° 8, 9 e 10) — Esami verbali della durata di 1 ora fra tutti.

XV. Le Commissioni esaminatrici, nello interrogare i candidati sui diversi programmi, procederanno in modo da accertare che i medesimi posseggano le necessarie cognizioni sulla materia, e che siano idonei agli studi che intendono d'intraprendere.

I candidati dovranno conseguir l'idoneità in ciascuna materia d'esami, cioè 10/20 almeno dei punti. Questa condizione non è necessaria per l'esame *d)*, il cui risultato avrà solo nella classificazione quell'influenza ch'è determinata dal prodotto dei punti ottenuti per il coeficiente d'importanza della materia stessa.

Per i candidati deficienti in alcuno degli esami *a, b, c, e, f*, sempre quando non abbiano ottenuto punti inferiori al 7, sarà ammesso un compenso fra i punti ottenuti negli esami delle materie affini secondo i gruppi *A* (*a* e *b*) o *B* (*c, e* e *f*). In tal caso, perchè il candidato sia dichiarato ammessibile converrà che la media, calcolata in modo analogo a quanto è prescritto per la formazione della media complessiva, raggiunga il punto 11.

Nei concorrenti all'esame speciale per la R.ª Accademia militare, non è ammesso il suddetto compenso circa alle materie del gruppo *A*.

Per essere dichiarati ammessibili alla regia militare Accademia converrà che i candidati abbiano raggiunto l'idoneità nell'esame speciale; quando il numero dei candidati ammessibili venisse ad eccedere il numero di posti prefisso, saranno esclusi gli ultimi classificati per merito nell'esame speciale.

Per i candidati presentatisi all'esame speciale, e che non fossero riusciti ammessibili nella Regia militare Accademia, sarà calcolato il punto caratteristico per la classificazione d'ammissione nella Scuola militare di fanteria e cavalleria, senza tener conto dei risultati ottenuti nell'esame speciale.

XVI. Subito dopo dati gli esami comuni di cui al § XIII, i presidenti delle Commissioni esaminatrici avvertiranno gli aspiranti stati dichiarati idonei a presentarsi al concorso per la Regia militare Accademia, quelli stati giudicati soltanto ammessibili alla Scuola militare di fanteria e cavalleria (per deficienza relativa in alcuna materia degli esami *A*, come è spiegato al § XV), e quelli infine non trovati idonei. I primi saranno avvisati di presentarsi il giorno 29 ottobre 1866 al comando della Regia militare Accademia per farsi iscrivere per turno nell'esame speciale: i secondi di attendere alle case loro, o presso i loro corpi se militari, la pubblicazione delle ammissioni nella Scuola militare di fanteria e cavalleria.

XVII. Compiutisi gli esami di concorso per la Regia militare Accademia, saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* i nomi dei giovani ammessi in ciascuno dei due istituti militari superiori: una tale pubblicazione dovendo tener luogo di partecipazione ufficiale ai candidati.

XVIII. Coloro che non facciano ingresso nell'istituto nel giorno come sovra prefisso, scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino, con autentici documenti, legittimi motivi di ritardo. Ad ogni modo, trascorsi *otto giorni* da quello stabilito, ogni ammissione s'intenderà chiusa definitivamente.

XIX. I militari ammessi entreranno nell'istituto militare senz'armi ed oggetti di spettanza del magazzino del corpo, e muniti di foglio ed indennità di via, cessando ad essi ogni competenza dal giorno della loro ammissione all'istituto, ed operandosi la variazione dell'effettivo loro passaggio allo stesso istituto, giusta le norme stabilite pei cambi di corpo.

XX. La pensione pegli allievi si è di annue L. 900, a norma della legge 19 luglio 1857, e si pagherà a trimestri anticipati. Deve pure essere versata nell'atto dell'ingresso degli allievi nell'istituto, la somma di L. 300 per gli allievi ammessi alla R. militare Accademia e per gli allievi di fanteria, e di L. 400 per quelli di cavalleria, la qual somma è destinata alla formazione della loro massa individuale. Alla massa individuale si corrisponderanno inoltre dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni ad alimentarla e mantenerla ognora in credito.

XXI. I corsi di studi si compiono regolarmente in *tre anni* presso la Regia militare Accademia, e in *due anni* presso la Scuola militare di fanteria e cavalleria, ma potranno anche essere accorciati, conforme alle eventualità.

XXII. Oltre a mezze pensioni di beneficenza a benefizio di figli di uffiziali e d'impiegati dello Stato, saranno pure assegnate mezze pensioni gratuite nell'ordine rispettivo di classificazione generale, giusta le norme che verranno stabilite, ai giovani che saranno ammessi alla Regia militare Accademia, i quali abbiano dato maggior prova di capacità negli esami per l'ammissione.

XXIII. Questo Ministero crede opportuno di diffidare in modo assoluto gli aspiranti, che nè per l'età nè per qualunque altra delle condizioni prescritte come sovra per l'ammissione, verrà fatta veruna eccezione; e che di qualunque istanza in questo senso, come di ogni domanda che non sia avvalorata da' documenti ben chiari, precisi ed autentici, non sarà tenuto conto di sorta.

XXIV. Le *norme particolareggiate* ed i *programmi delle materie degli esami* di concorso per l'ammissione *in via ordinaria* nella R. militare Accademia e nella Scuola di fanteria e cavalleria nell'anno 1866, trovansi vendibili al prezzo di centesimi 80 alla *tipografia di G. Cassone e comp. in Firenze e in Torino*, la quale spedisce nelle provincie a chi, nel farne ad essa richiesta con lettera affrancata, le trasmetta con vaglia postale l'importo del fascicolo.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Le corrispondenze dell'Italia per la Prussia, per la Germania settentrionale, per la Svezia e la Norvegia, per i Paesi Bassi, la Danimarca e la Russia saranno d'ora innanzi inoltrate al loro destino esclusivamente per la via di Francia affine di evitare i ritardi cui nelle attuali circostanze esse potrebbero incontrare avendo corso per la via della Svizzera e della Germania meridionale.

Torino, 6 luglio 1866.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

Dopo un insolito e lungo intervallo crediamo che la nuova amministrazione è completa. Però ci vorranno alcuni giorni prima che gli affari ripiglino il corso ordinario; ma finalmente sono stati scelti i nuovi occupanti de' grandi offici dello Stato, meno pochi posti minori.

Al pubblico importerà assai più conoscere quando si radunerà in Parlamento il nuovo Ministero. Sappiamo che la Camera sarà aggiornata, per compiacere lord Derby, sino a lunedì.

Non essendo riuscito a lord Derby d'indurre nissun de' liberali moderati delle due Camere a servire sotto la sua amministrazione, fu costretto necessariamente a rivolgersi ai membri del suo antico gabinetto, con l'aggiunta di due o tre membri più giovani che sono divenuti cospicui dopo che egli fu l'ultima volta in ufficio.

Nell'insieme egli ha raccolto un Ministero tollerabilissimo.

Se non siamo preoccupati dallo spettacolo dell'abilità amministrativa presentata al paese, non abbiamo ragione di temere danni dal modo con cui i pubblici affari stanno per esser condotti. Il fardello dei dibattimenti nella Camera dei lords riposerà tutto su lord Derby.

Lord Chelmsford può molto efficacemente giovare in Parlamento. Il duca di Buckingham fungerà l'officio di lord presidente con quella pratica degli affari che gli valse di essere eletto presidente della Compagnia della strada ferrata del nord di Londra. Lord Carnarvon, segretario per le Colonie, dimostrerà che è capace di più grandi cose che la riforma delle prigioni non sia. E benchè facciamo voti che non scoppino insurrezioni nella Giamaica, nè crisi in Australia per metterlo a prova, non dubitiamo che in simili emergenze continuerebbe la giudiziosa politica del suo predecessore.

Lord Malmesbury chiarì il suo affetto pel partito accettando il posto di guardasigilli.

La nuova amministrazione sarà poderosa nella Camera de' comuni per potenza oratoria, benchè abbia meno seguaci. Disraeli assume l'officio a lui dovuto di *leader* (capo) della Camera. Il nostro sistema finanziario è semplicizzato ora che il Cancelliere dello Scacchiere dee adoperare l'eccesso della rendita a diminuire le tasse, e la Camera de' comuni farà sì che la detta riduzione non si faccia nell'interesse di partito.

Walpole e Peel tornano ai posti che occuparono altra volta con lode.

La scelta di lord Stanley per gli esteri sarà soddisfacente per tutti, tranne per quelli che difendono la generosa simpatia e l'incoraggiamento dei moti popolari, ovunque e comunque possano avere occasione di sorgere.....

Il Governo liberale è stato disfatto in parte per la cattiva condotta de' suoi capi, e parte per gli screzi nelle frazioni del partito liberale generati dal tentativo determinato di uno di essi di conseguire la padronanza.

Ma nella opposizione le parti contendenti si ravvicineranno, ed ogni frazione capirà quanto fa mestieri concedere alle altre, e il ritorno al potere può essere il premio della ristabilita unità.

E nel periodo di transazione è necessario che la nazione sia rappresentata all'estero con dignità, e che all'interno le funzioni governative siano serbate intatte. L'amministrazione formata da lord Derby ci è arra sicura di questi risultati.

Conseguenza possibile del Governo conservatore potrebbe essere di mettere in pratica una politica moderata per raccomandarsi all'appoggio del paese, ma il caso è remoto. Il nuovo gabinetto può essere, e lo crediamo, idoneo a disimpegnare gli affari di governo, ma è troppo poco d'accordo con la maggioranza della Camera e coll'opinione pubblica per darci speranza che possa durar lungamente.

Noi accettiamo il ministero Derby come un interregno che darà opportunità di costituire un nuovo gabinetto liberale, e andiamo lieti perchè mentre giova al nostro proposito, e non potrà sorpassarlo, è in se stesso altamente rispettabile.

— Ecco la conclusione dell'articolo del *Times* accennato ieri:

Noi non ci assumeremo di indagare ove finirà questa immensa *débâcle* dell'Austria, quali siano i luoghi che il maresciallo Benedek giudichi tuttavia degni di esser difesi, ove spera di poter ripigliar fiato e riorganizzare le sparse membra e gli spiriti depressi del suo esercito.

La grandezza e la rapidità della sventura austriaca preoccupano siffattamente ognuno che non è possibile specularne le conseguenze e meditare i destini dell'Impero. Tranne poche fortezze, e di nessun giovamento nella guerra moderna per arrestare il progresso di un esercito vittorioso, Benedeck non ha alla retroguardia altro che l'aperta campagna, nulla tra i suoi soldati e la capitale fuorchè una vasta pianura, campo di battaglia ove il cannone, la cavalleria e il formidabile fucile ad *ago* dei Prussiani avrebbero libertà d'azione.

Non è la prima volta che l'Austria giace atterrata innanzi al nemico vittorioso; non è la prima volta che un Imperatore della Casa d'Ausburgo, fermandosi l'indomani di una battaglia perduta, si è messo in faccia al conquistatore, con la dignità della sventura, ed ha salvato qualche brano della lacera clamide imperiale.

Il Re Guglielmo di Prussia è al campo, l'Imperatore Francesco Giuseppe non è lontano dagli accampamenti di Benedeck. Che vi sia a Pardubitz o a Olmutz un abboccamento come quello che vi fu dopo Austerlitz e Solferino!

L'Austria non potrebbe conseguire migliori condizioni se perdura due o tre altri mesi la lotta; con le passioni esasperate, e quando molte altre migliaia de' suoi figli giacessero insanguinati sul campo, sarebbe inutile e arduo dire con quali condizioni le due grandi potenze potrebbero venire agli accordi. Ma per l'Austria sarebbe necessario domandare la sospensione delle ostilità, la quale sarebbe senza alcun dubbio concessa.

L'Imperatore Francesco Giuseppe sa per esperienza che dall'armistizio alla pace, nel *tête-à-tête* tra due monarchi non v'è che un passo.

FRANCIA. — Riferiamo i giudizii dei giornali di Parigi sulla nota del *Moniteur*:

Questa notizia, dice il *Constitutionnel*, ha prodotto questa mattina, 5, una immensa sensazione in Parigi.

Ciascuno si ravvicinava come all'indomani della più segnalata vittoria, e non vi era che una voce sola per onorare la saggezza e l'altezza di una politica che ottiene tali risultati.

Difatti dove si trova nella storia un sovrano, il quale col solo ascendente della ragione inspira ad una potenza straniera un tale atto di fiducia e serba al suo paese il più bel compito che v'abbia al mondo?

Di fronte ad un tale fatto sparvero le dissidenze, e sì gl'interessi come il patriottismo godono di questo trionfo della moderazione e della giustizia.

Il *Pays* dice:

La Francia non ha mai riportata una vittoria più segnalata; il nostro orgoglio nazionale non s'ebbe mai ragione di una gioia più viva.

E questa vittoria, questa inaudita manifestazione della nostra influenza morale non avrà costato una lagrima, non una goccia di sangue, non un sagrificio; essa è dovuta soltanto alla savizza del governo imperiale ed al prestigio del nome di Napoleone III.

Mentre che il genio della carità si faceva benedire a Amiens, il genio della politica si aveva le benedizioni dell'Europa salvata dagli orrori di una guerra che minacciava d'essere terribile.

Questo non è soltanto un fatto importante, come lo dice il *Moniteur*, ma è l'avvenimento il più straordinario ed il più grande fra quanti ne ha registrati la storia.

La *Liberté* così si esprime:

La vittoria di Sadowa ha salvato Venezia: l'opera incompiuta del conte Cavour fu condotta a termine dal conte Bismarck.

Se noi potessimo cessare dall'odiare e disprezzare la guerra, questo gran fatto, questo fatto glorioso varrebbe a riconciliarci con lei; ma come perdonare alla guerra il sangue versato quando era così facile il risparmiarlo? quando avrebbe bastato che l'Austria, dopo aver accettata l'idea del Congresso, non avesse cambiato d'opinione a rischio di essere obbligata a fare, senza battersi, quanto essa ora, abbenchè tardi, è sforzata a fare dopo la rotta? qual dura lezione pel Governo austriaco! dappoichè più grave della perdita di una battaglia è forse la perdita della sua possanza in Germania, del suo prestigio in Europa.

L'Austria lo volle.

Essa non potrà dire che le siano mancati a tempo opportuno i consigli i più amichevoli, le esortazioni le più pressanti, e quasi supplichevoli.

L'imperatore dei Francesi, abbenchè si fosse tenuto neutrale, dimandato per mediatore dall'Austria, e da lei scelto a cessionario della Venezia non può che venir festeggiato per l'omaggio che gli vien reso; ma il Governo vittorioso, il Governo prussiano, il Governo che ha da prendersi una rivincita, il Governo italiano accorderanno essi l'armistizio che loro viene dimandato?

L'accorderanno prima di sapere a cosa debbano attenersi a proposito della riserva che può celare?

La cessione della Venezia è incondizionata?

L'Austria accetta i fatti compiuti in Germania?

Queste sono le questioni su le quali il *Moniteur*, che primo ruppe il silenzio, non può tardare a spiegarsi.

Per dir tutto il nostro pensiero, noi aspettiamo che abbia parlato.

Ecco come chiude la *Patrie* un articolo sulla stessa nota del *Moniteur*:

.... Tale era l'influenza del governo dell'Imperatore, che spetta a lui l'onore di raccogliere i primi frutti d'una lotta alla quale rimase straniero.

Tanto è il rispetto che si ha per una politica prudente e al tempo istesso generosa che la cura di firmare la pace è affidata a colui che aveva tutto fatto per evitare la guerra.

Non vi è pagina nelle storie che ricordi un concorso di circostanze così fortunato per la grandezza morale di una nazione, così glorioso per un sovrano.

L'avvenimento d'oggi deve esser salutato dalla pubblica opinione in Francia nello stesso modo

con cui sono state accolte le vittorie di Sebastopoli e Solferino.

Là erano le nostre armi che trionfavano per la nostra potenza e per un grande principio da noi inaugurato: oggidì gli è la nostra influenza quella che coglie i benefizi del progresso realizzati dalle nostre idee, e questi successi nel mentre che stringono sempre più i legami della Francia coll'Europa liberale assicurano per sempre il rispetto pel principio delle nazionalità.

L'avvenire della civiltà è oramai legato a questo principio, e l'Europa commossa, inquieta, dilaniata da una lotta sanguinosa, non dimenticherà che la mano che va a firmare per lei la pace, è la mano dell'imperatore Napoleone.

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino 3 luglio al *Pays*:

Le elezioni che ebbero luogo domenica a Berlino sono tutte in senso liberale; nelle provincie il Governo ha guadagnato pochi voti; ma la situazione è tutta cambiata.

Come potrà il Parlamento biasimare ancora il Governo per la organizzazione militare dopo i successi ottenuti?

Di quanti applausi non risuonarono le pareti del conte Bismarck quando la sera del 30 una folla immensa stava radunata davanti alla sua casa?

« Ieri e l'altro giorno, egli disse, Dio ci ha data la vittoria; e questa dopo Dio la dobbiamo al nostro Re: da giovane egli volle creare un esercito valoroso: e quando l'ebbe quante pene e quanti sforzi non gli costò il conservarlo? Ora vedete quanto egli avesse ragione!

« Lodiamolo adunque questo principe, e che il Cielo continui a benedire le sue armi. »

Ieri sera la regina ha ricevuto il luogotenente Raven dell'8° dragoni il quale portò due bandiere tolte agli Austriaci, una delle quali l'aveva presa egli stesso. Arrivato alla stazione i Berlinesi gli presentarono una corona d'alloro.

Questa mattina gli otto cannoni stati tolti agli Austriaci sono stati messi davanti al castello.

GERMANIA. — Si scrive da Olmutz, 2, alla *Patrie*:

I Prussiani seguono in tutti i suoi dettagli il piano di campagna di Federico II al tempo della guerra dei Sette Anni: eccoli ora a Boemish-Trubau dove si trova la stazione della ferrovia da Vienna a Praga e da Olmutz a questa capitale.

Sono interrotte le comunicazioni fra Vienna e Praga; non si può descrivere la confusione che regna in quest'ultima città.

Questa mattina non si sentivano che grida e lamenti; donne spaventate che portando i loro bambini e pochi effetti correvano alla strada ferrata dove non v'era posto per tutte; le famiglie emigrano tutte dirigendosi nell'interno.

È stato pubblicato un ordine dell'Imperatore, che ingiunge al comandante militare di Praga di disarmare compiutamente la città, e non lasciarvi nè cannoni, nè munizioni affinchè arrivando i Prussiani abbiano a considerarla come città aperta, e le risparmino gli orrori della guerra.

L'intenzione de' Prussiani pare sia di marciare su Olmutz, fortezza che nel 1758 Federico tenne assediata per sette settimane senza ottenerne altro risultato fuorchè quello di farsi battere dal generale Laudon: oggidì l'assedio potrebbe forse durare più a lungo essendo la fortezza in buono stato, e la popolazione irritata contro i Prussiani le cui forze sono qui valutate in 130,000 uomini.

Checchè ne sia, molti qui fanno fagotto e se ne vanno a Vienna, perchè si dice che Olmutz avrà la stessa sorte di Praga, e sarà messa in istato di città aperta.

Se questo è, i Prussiani non avranno più che tre giornate di marcia per arrivar a Vienna.

Nessuno può comprendere quale razza di piano stretegico sia quello che dà campo al nemico d'inoltrarsi nel cuore dell'Austria; ma il risultato è disastroso: il malcontento diventa generale.

. . . . . . Gli Austriaci continuano a prepararsi come se avessero a combattere contro tutta l'Europa: continuano ad arrivare masse di volontari e di reclute che si vestono in fretta e si mandano subito ai depositi.

Il numero dei combattenti in Austria va valutato a 750,000 uomini; questo numero aumenta ogni giorno e non sappiamo ancora a quanto ascenda l'esercito federale.

Il solo esercito del Nord ha 300,000 uomini e 40,000 cavalli.

Ognuno si dimanda qual volontà suprema incateni questo slancio, e bisogna ora che lo si sappia, e presto, se si vogliono evitare grossi malanni, e forse una catastrofe irreparabile.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Consiglio comunale di Sesto (Firenze) con sua deliberazione del 28 giugno, riprendendo la discussione che sopra questo proposito rimase interrotta il 27 maggio ultimo, ordinò i seguenti atti di beneficenza a pro dei soldati e volontari appartenenti a questo comune, che combattono le ultime battaglie della indipendenza ed unità nazionale;

Lire 1,500 da passarsi ai vari Comitati di soccorso esistenti nel comune, e da distribuirsi subito, a rate mensili, alle povere famiglie dei volontari e soldati.

Lire 500 in premio ad ogni soldato o volontario appartenente al comune che otterrà la medaglia d'oro al valor militare.

Lire 300 in premio ad ogni soldato o volontario che otterrà la medaglia d'argento al valor militare.

Lire 100 in premio ad ogni soldato o volontario che otterrà la menzione onorevole.

Lire 100 in sussidio ad ogni vedova od orfani di soldati o volontari.

— Il Consiglio municipale di Serracapriola (Sansevero) ha fatto la seguente deliberazione:

1° Premio di lire 200 al soldato che toglierà una bandiera al nemico.

2° Di lire 50 a chi meriterà la medaglia del valore militare.

3° Sussidio di 100 lire a chi restasse mutilato.

4° Sovvenzione alle famiglie povere dei contingenti.

— Il municipio di Frignano Maggiore (Caserta) ha stanziato lire 1,000 di premio a quel soldato o milite di guardia nazionale mobile che avrà la fortuna di prendere una bandiera al nemico; lire 400 a quello che per atti di valore verrà decorato della medaglia al valor militare; lire 200 alla vedova di quello che lasciasse la vita sul campo di battaglia.

Ha deliberato inoltre giornaliere sovvenzioni alle famiglie de' soldati povere ed a quelle dei militi mobilizzati.

— Nelle sedute dei 12 maggio e 2 giugno, il municipio di Villata (Novara) sulla proposta del suo sindaco Barbero Felice erogò la somma di lire 200 destinata alla festa dello Statuto in favore delle famiglie povere dei contingenti.

— Il Comitato costituitosi a Terni per raccogliere offerte a pro dei contingenti, volontari e guardie mobili di quel comune ha stanziato per ora i seguenti premii:

Lire 1,000 da ripartirsi fra coloro che si segnaleranno in guerra;

Lire 1,000 da ripartirsi fra i feriti resi inabili al lavoro;

Lire 1,000 da ripartirsi fra le famiglie dei morti in battaglia.

— Con deliberazione del giorno 15 p. p. giugno, il Consiglio comunale di Cornaredo (Gallarate) votò il sussidio per una volta tanto di lire 300, da distribuirsi alle mogli dei militari che trovansi in attività di servizio, oltre la somma stanziata per la festa dello Statuto.

Il sindaco, ingegnere Vincenzo Villa, si obbliga pure di corrispondere lire 100 a quei militi de' suoi coloni di Cornaredo e Bareggio, che riportassero la medaglia d'oro al valor militare, e lire 50 per quella d'argento, ed in difetto da distribuirsi a quelle famiglie bisognose.

— La signora Emilia Gavazzi offre lire 100 al primo soldato di S. Pietro l'Olmo, e rispettivi cassinali, frazione di questo comune, che riporterà la medaglia del valore militare nella presente guerra, ed in mancanza a quel milite del comune che ritornasse ferito dalla guerra in modo d'essere inabile al lavoro.

Dai terrieri per offerte private al medesimo scopo si raccolsero lire 250.

— Il municipio di Venafro (Isernia) ha stabilito i seguenti premi a favore dei soldati del comune, che prendono parte alla guerra:

Una pensione di 100 lire a chi toglierà una bandiera nemica;

Un premio di lire 200 a chi sarà insignito della medaglia del valor militare;

Alle famiglie dei caduti in battaglia un sussidio che sarà fissato dal municipio medesimo, secondo le maggiori o minori necessità di ciascuna;

Lo stesso municipio ha invitato tutti i pii stabilimenti e i cittadini del comune a offerire filacciche, bende e danaro pei feriti, e fra non guari sarà inviata ogni cosa al Comitato di soccorso in questa città.

— Deliberazione emessa dal Consiglio comunale di Castiglion della Pescaia (Grosseto) nella seduta del 25 maggio 1866.

Il presidente facendo osservare che tutti i comuni del Regno hanno stabilito ricompense a quei soldati che nelle ultime patrie battaglie si distingueranno per tratti di valore propone:

1. Che sia concesso un premio di lire 200 a quel soldato del comune che sarà fregiato della medaglia d'oro al valor militare.

2. Che sia accordato un premio di lire 100 a quel milite del comune che verrà insignito della medaglia d'argento al valor militare.

3. Che venga accordato un premio di lire 200 alle famiglie dei militari del comune morti, o mutilati per ferite nella prossima campagna; e che questi premii vengano raddoppiati quando si tratti di volontari.

Messa a partito tal proposizione è stata approvata all'unanimità per alzata e seduta.

— Il municipio di Campagna ha deliberato un premio di lire 300 al soldato del comune che primo pianterà la bandiera italiana su una fortezza nemica.

Lire 200 a quel soldato che conquisterà una bandiera austriaca.

Lire 200 divisibili fra quelli che otterranno la medaglia al valor militare.

Lire 425 da distribuire alle famiglie povere dei contingenti.

— Il Consiglio comunale di Corciano (Perugia) con deliberazione 27 maggio, ha stabilito un premio di lire 100 a chiunque dei militi del comune, il quale nella guerra dell'indipendenza avrà guadagnata la medaglia al valor militare; per quei militi poi che nel combattimento rimanessero mutilati e inabili al lavoro il Consiglio si riserva di prendere i provvedimenti opportuni, terminata la guerra, per riguardo al numero ed alle finanze comunali.

— Il Consiglio comunale di Massa Martana (Perugia) in seduta 27 maggio stabilì di erogare la massima parte dei fondi previsti in bilancio per la festa nazionale in soccorso alle famiglie povere di quei militari del comune che si trovano sotto le insegne.

— La Congregazione di carità di Todi (Perugia) ha già sussidiato molte famiglie di militari ed ha provveduto per la distribuzione settimanale di una quantità di pane alle stesse famiglie povere.

Il Consiglio comunale con deliberazione del 28 maggio stabilì:

1° Un premio di lire 500 a chiunque in battaglia toglierà al nemico una bandiera; agli eredi del valoroso sarà trasmissibile il premio nel caso in cui egli soccombesse.

2° Una pensione annua di lire 150 a chiunque otterrà l'insegna della medaglia d'oro al valore militare e di lire 100 a chiunque riporterà la medaglia d'argento;

3° Una pensione parimenti vitalizia di annue lire 150 a ciascuno di quelli che mutilati in battaglia, si rendessero inabili al lavoro.

— Il commissario governativo per le Opere Pie di Gubbio (Perugia) con decreto 7 giugno ha stabilito che sarà provveduto nei modi che acconsentiranno le rendite di quelle Opere Pie amministrate dalla Congregazione di Carità e coi mezzi che si reputeranno migliori per sussidiare le famiglie bisognose, appartenenti al comune di Gubbio e suo territorio, di coloro che avessero perduto il loro principale sostegno, o si fossero resi inabili al lavoro per riportate ferite, servendo sia nell'esercito regolare, sia nei reggimenti dei volontari durante la guerra.

— Parlammo testè di alcuni lavori che si fanno da una Commissione per congiungere l'Inghilterra colla Francia; ora aggiungiamo i seguenti particolari che togliamo dal *Times*:

Per molti anni il progetto di unire l'Inghilterra e la Francia col mezzo di una strada sotto la Manica è stato spesso proposto, ma è stato considerato sinora troppo stravagante per essere preso in considerazione. Alcuni progetti però stimati assurdi hanno avuto effetto, ed ora noi ci maravigliamo della lentezza ottusa e della ignoranza dei nostri predecessori per certi trovati che ci paiono semplicissimi.

Probabilmente in pochi anni potremo assicurarci se il gran problema può essere risoluto; esso può far pensare l'ingegnere più audace, e se fallisse cagionerebbe perdite enormi di danaro.

Nondimeno uno de' più valorosi e pratici ingegneri del nostro tempo, Hawkshaw ha risoluto di mettersi attorno a questo problema, ed ora si occupa delle esplorazioni preliminari.

Benchè tutta l'Europa risuoni di voci guerresche, il seguente breve cenno di questo pacifico progetto non sarà discaro ai nostri lettori.

Il signor Hawkshaw medita da lunga pezza l'impresa che giudica possibile; e da circa due anni si è occupato di indagini geologiche. Ora si fanno con molta spesa dei fori nei contorni di Dover, e, col permesso del Governo francese, tra Calais e Boulogne, e nel corso della state saranno fatte le esplorazioni nel mezzo del canale. Codeste prove sono essenziali per ottenere delle notizie positive sulla natura, l'estensione e la densità degli strati.

È stato proposto di fare gli scavi pel tunnel dalle due parti, come dai pozzi nel canale. All'apertura dei pozzi si collocheranno delle pompe a vapore, delle macchine per estrarre il materiale scavato, e per fare agire le macchine adoperate negli scavi.

Il tunnel, dalla parte della Francia, sarà in comunicazione con la via ferrata del nord, e dal lato inglese con quella del sud e con Londra, Chatham e Dover; di modo che vi sarà la non interrotta comunicazione tra Londra e Parigi.

Il signor Hawkshaw non potrà decidere definitivamente intorno alle particolarità di questa grande impresa, finchè non sia finito il traforamento che si sta ora compiendo.

A seguito delle indagini praticate sopra un atto di barbarie contro a feriti austriaci attribuito a soldati italiani S. E. il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano ha diretto al Generale Capo di Stato Maggiore dell'Esercito austriaco in Italia la lettera qui appresso:

COMANDO SUPREMO DELL'ESERCITO.

Dal quartier generale di Torre de' Malamberti addì 5 luglio 1866.

Al sig. Generale capo di stato maggiore dell'Esercito Austriaco in Italia.

Avea l'onore di comunicare con foglio precedente alla S. V. che ordinava senza indugio le più severe indagini onde riconoscere l'esattezza o meno del fatto, oggetto del dispaccio della S. V., N° $\frac{42}{op}$ gh del 24 giugno.

Ricevo ora il rapporto sulle investigazioni praticate, e sono lieto nel farle conoscere che niun indizio venne a raccogliersi d'onde si sia potuto argomentare che il fatto riprovevole, oggetto del già citato dispaccio della S. V., sia stato realmente commesso da soldati dell'Esercito Italiano.

Nel recare quanto sopra a di lei conoscenza, mi pregio aggiungere che i riguardi di cui sono oggetto i prigionieri dell'Armata Imperiale, sia per parte dell'Esercito che della cittadinanza italiana, sono tali e tanto notorii che ove pure avessi avuto a punire una dolorosa eccezione, avrei dovuto far considerare alla S. V. che un fatto di tale natura non si sarebbe potuto ritenere quale indizio del modo con cui nell'Esercito Italiano si rispetta il diritto delle genti e se ne adempiono tutti i doveri.

Il Capo di stato maggiore
A. LA MARMORA.

ULTIME NOTIZIE

Presentarono indirizzi a S. M. il Re ed ai Reali Principi:

Le Rappresentanze municipali d'Asti, Frugarolo, Solero, San Salvatore, Predosa, Carpeneto, Montaldo, Bormida, Monastero Bormida, Strevi, Ponzone, Visone, Trisobbio, Rivalta Bormida, Pozzuoli, Massa (Carrara) Castellana in Chianti, Cera, Quindici;

Le Deputazioni provinciali di Torino, Cremona, Massa Carrara.

La Corte di cassazione di Firenze ieri faceva a mezzo del guardasigilli presentare al Luogotenente del Re il seguente indirizzo perchè fosse rassegnato a S. M.

« SIRE,

« La Corte di cassazione di Firenze fu vivamente commossa all'annunzio della battaglia, combattuta nel giorno 24 giugno di là dal Mincio. L'esercito italiano spiegava tale valore ed eroismo da assicurare il trionfo definitivo della indipendenza nazionale.

« Una giustissima causa difesa da un esercito tanto valoroso, guidato da un Re che cogli eroici suoi figli combatte dove più ferve la pugna e dove maggiore è il pericolo, non può fallire a gloriosa meta. Ma se la fiducia nella vittoria definitiva rallegra e conforta i figli d'Italia, il grave rischio che corrono tante e sì nobili vite, è cagione d'indicibile trepidazione ed affanno.

« L'impresa assunta dalla M. V. segna uno di quei momenti storici di cui la memoria vivrà immortale. Per essa non solo si compie e si consolida la liberazione di un popolo oppresso da tanti secoli, ma si reca un grandissimo beneficio alla civiltà universale.

« La Corte di cassazione di Firenze, nell'attestare alla Maestà Vostra ed al prode esercito la profonda sua ammirazione e riconoscenza, affretta co' suoi voti il giorno in cui, cacciati i nemici di là dalle Alpi, le sarà dato di rivedere l'augusta persona del Re guerriero e salvatore della patria.

« Gradisca la Maestà Vostra con questi leali sentimenti, l'umile omaggio del nostro profondo ossequio.

« Firenze, addì 3 luglio 1866. »

(Seguono le firme)

S. A. R. il Principe di Carignano, rendendosi interprete dei sentimenti della M. S., espresse il suo alto gradimento e degnossi manifestare che i voti della Suprema Magistratura toscana sarebbero stati rassegnati alla Maestà del Re.

Si legge nella *France*:

Oggidì la Venezia è affrancata, l'Italia è completa, il programma dell'Imperatore riguardo alla Penisola è realizzato mercè la cessione che gli fece direttamente l'imperatore d'Austria.

Oramai la nostra libertà d'azione è pienamente disinteressata riguardo all'Italia; può essere rivolta senza ostacoli verso la Germania, e proteggere pienamente gl'interessi francesi nel nuovo equilibrio europeo.

Ecco quello che tutti hanno compreso; ecco ciò che spiega al suo giusto valore la dimostrazione di ieri.

— Lo stesso giornale dice che tutti i prefetti dell'Impero hanno annunziato per telegrafo che i fatti annunziati dalla nota del *Moniteur* hanno destato dappertutto il più vivo entusiasmo.

— La *Nord Deut. Zeit.* in data del 5 da Berlino dice che giusta un minuzioso studio sulle elezioni, il risultato generale ottenuto sarebbe il seguente:

Conservatori 143; vecchi liberali 26; cattolici 16; centro sinistro 65; progressisti 74; polacchi 21; dubbii 4.

Resta ancora da conoscere il risultato di tre elezioni.

— Il *Times* ha da Vienna, 2 luglio:

Per ventiquattr'ore v'è stata qui grande e generale paura, e il popolo comincia a parlare della possibilità che la metropoli dell'Impero cada in potere dei Prussiani.

Ne' circoli militari v'è scoraggiamento grande. L'Imperatore non sa più di quello che sappiano gli altri abitanti di Vienna di quanto è avvenuto in Boemia.

Quando i Prussiani entrarono in Sassonia il pubblico si aspettava che Benedek s'impadronisse de' passi che conducono nella Slesia prussiana e in Boemia; ma nulla di questo è avvenuto.

— Lo stesso giornale ha da Nuova York, 27 giugno:

Si dice che il Seward ha concluso un trattato segreto con l'Imperatore Napoleone, nel quale si sarebbe stipulato che gli Stati Uniti osserverebbero la più stretta neutralità e il non intervento negli affari del Messico. Dopo il ritiro dei Francesi, Massimiliano si assicurerebbe l'elezione come Presidente e dopo si dichiarerebbe Imperatore schivando in tal modo di violare la dottrina di Monroe.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Firenze, 7 luglio.

La chiusura della borsa di Parigi non è ancor giunta per ingombro della linea telegrafica.

Parigi, 7.

Il progetto di senatus-consulto che fu comunicato ieri al Senato dal ministro Rouher è conforme alle indicazioni date dalla *France*. Non vi si parla affatto di sopprimere la discussione dell'indirizzo.

Wiesbaden, 7.

La Camera dei deputati fu sciolta per avere rifiutato il credito per la mobilizzazione dell'esercito.

Vienna, 7.

La *Nuova Stampa libera* assicura che la proposta francese per l'armistizio fu fatta prima della partenza di Mensdorff pel nord.

La *Gazzetta di Vienna* smentisce che il viaggio di Mensdorff abbia per iscopo di intavolare negoziati di pace.

L'opinione pubblica chiede la pace coll'Italia e la guerra colla Prussia.

Berlino, 7.

La pubblica opinione e la stampa hanno accolto con entusiasmo la notizia che l'armistizio sia stato respinto. Sperasi che l'Italia rifiuterà una pace parziale.

Monaco, 7.

Gli esploratori si sono spinti fino a Neustadt sul Saale.

I Bavaresi occupano la città. Le porte sono chiuse ed i ponti tagliati.

Alcuni corpi bavaresi marciano verso Neustadt.

Castiglione, 7 (ore 6 pom.)

Oggi niente di nuovo.

La riva destra del Mincio continua ad essere sgombra affatto dagli Austriaci.

Oltre il ponte di Goito fatto saltare in aria, gli Austriaci minarono il ponte di Borghetto e innalzarono opere di terra alla sinistra del Mincio.

Numerose truppe diconsi uscite da Verona per destinazione ignota.

Il principe Amedeo è ristabilito e riprenderà domani il comando della sua brigata.

Vienna, 6.

Il comandante l'esercito del sud annunziò ieri mattina che gl'Italiani hanno cannoneggiato la testa di ponte a Borgoforte. Il fuoco cessò a mezzodì. La guarnigione si difese energicamente; ebbe 5 morti e 12 feriti.

Altro della stessa data.

Il Tesoro della Banca fu trasportato a Comorn.

Molti volontari accorrono ad iscriversi nell'esercito.

Parigi, 7.

La *France* dice che la Prussia accettò la mediazione dell'Imperatore Napoleone, ma riservandosi di far conoscere sotto quali condizioni può accettare l'armistizio, per le quali spedirà istruzioni ai suoi rappresentanti.

Altro della stessa data.

Dicesi che il maresciallo Forey sia partito pel quartiere generale prussiano onde trattare per l'armistizio.

Londra, 7.

Il *Morning Post* dice che la Prussia e l'Italia sono legate insieme e non possono quindi accettare separatamente l'armistizio.

Horzitz, 6.

Il quartiere generale si è trasferito a Pardubitz.

I Prussiani occupano tutti i passaggi sull'Elba fra Pardubitz e Elbeicinitz. Sembra che Benedeck si diriga sopra Brunn inseguito dall'armata prussiana.

Praga fu abbandonata dalle truppe austriache.

È ancora incerto se i Prussiani attaccheranno Kôenisgräetz.

I Prussiani comandati dal generale Knobeisdorf hanno occupato Troppau.

Londra, 7.

Ieri il lord maire diede un banchetto in onore del Re dei Belgi. Disraeli pronunciò un discorso in cui disse che il Governo seguirà una politica prudente ma ferma, moderata ma decisa; soggiunse che l'Inghilterra è interessata alla prosperità del Belgio. Gladstone fece l'elogio del Belgio.

Parigi, 8.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	6	8
Fondi francesi 3 0/0	68 45	68 65
Id. 4 1/2 0/0	96 75	97 —
Consolidati inglesi	87 $^{1}/_{8}$	87 $^{1}/_{4}$
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	52 75	52 50
Id. (fine mese)	52 45	52 75
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	612	627
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	305	327
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele	95	90
Id. Lomb.-venete	275	390
Id. Austriache	360	265
Id. Romane	50	70
Obb. strade ferr. Romane	92	92
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Parigi, 7.

Corso di chiusura dell'Italiano 52; dopo la borsa si contrattava a 52 75.

Il commendatore Artom è partito ieri per Firenze.

La *France* e la *Patrie* smentiscono che la flotta di Tolone abbia ricevuto l'ordine di recarsi a Venezia.

Berlino, 7.

Ieri mattina il quartiere generale del principe Federico Carlo era a Prezelauce e quello del principe reale a Jschlpark.

Le due armate marciano in avanti.

La Prussia acconsentì che tutti gli ufficiali austriaci prigionieri che sono feriti ritornino alle loro case sotto parola d'onore di non servire contro la Prussia.

Vienna, 7.

La *Presse* dice che l'armata continua a ritirarsi senza essere inquietata.

Non vi ha alcun nuovo scontro. Le nostre perdite d'uomini e di cannoni sono gravi ma non tali come si credeva.

Le nostre truppe proteggono Trubau.

Parigi, 8.

Leggesi nel *Moniteur*: Continuano con molta attività le trattative per la conclusione di un armistizio fra i belligeranti.

Madrid, 8.

Si attendono due decreti, l'uno che sospenderà la sessione della Camera, l'altro che recherà la nomina di nuovi senatori.

Horzitz, 6.

L'infanteria della Guardia avanzò da Chlum a Pardubitz.

Si ode un forte cannoneggiamento dalla parte di Köeniggrätz; credesi che questa fortezza sia attaccata.

Un supplemento alla Gazzetta d'oggi contiene le tavole delle perdite sofferte dall'esercito italiano nella giornata del 24 giugno 1866.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Dal Real Museo di Fisica — Firenze 7 luglio 1866.

Barometro innalzato in tutte le stazioni, e oramai all'altezza normale. Temperatura e umidità diminuita. Cielo sereno. Mare calmo. Vento debole e vario di libeccio nel settentrione e di maestrale nel mezzogiorno.

Stagione stabile in Europa e fra noi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze.
Nel giorno 7 luglio 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 754,1	mm 754,0	mm 756,0
Termometro centigrado	25,0	29 0	22,5
Umidità relativa	68,0	50,0	65,0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione	E	SO	O
Vento forza	debole	quasi for.	debole

Temperatura: Massima + 30,0; Minima + 16,8

Minima nella notte dell'8 luglio + 16,8

SENATO DEL REGNO

AVVISO.

Provvista di legna da ardere di rovere o quercia, esclusa ogni altra qualità, della lunghezza non maggiore di metri 0 40, e della grossezza dai 15 ai 20 centimetri — Miriagrammi 15,000.

S'invita chiunque voglia attendere all'appalto della provvista della sovraindicata quantità di legna da ardere ed alle condizioni infra espresse, a presentare la sua offerta sottoscritta e suggellata colle opportune indicazioni alla Segreteria del Senato del Regno (Palazzo degli Uffici) prima delle ore 10 del 12 corrente mese di luglio, ed in ogni giorno non festivo dalle ore 9 alle 4 pom.

L'incanto avrà luogo il detto giorno 12 luglio alle ore 10 antimeridiane nell'ufficio della Segreteria, alla presenza del signor questore del Senato o di chi per esso, mediante l'apertura dei partiti presentati colla immediata deliberazione al miglior offerente.

Nel caso che risultassero delle offerte pari, s'aprirà nell'atto medesimo, fra gli stessi oblatori, una particolare licitazione deliberandone senz'altra formalità la provvista a quello fra gli attendenti che farà miglior partito, mantenute sempre le infrastabilite condizioni d'appalto.

Condizioni.

1° Deposito di lire 300, in numerario o biglietti di Banca, a garanzia del contratto, da farsi all'atto della presentazione dell'offerta. I depositi saranno restituiti ad ogni attendente appena terminato l'incanto, meno che al deliberatario al quale non sarà reso che dopo compiuta l'integrale provvista.

2° La quantità di legna da somministrarsi dovrà essere consegnata al Senato entro la seconda quindicina del prossimo mese d'agosto nel locale destinato per legnaia e debitamente dispostavi.

3° I pagamenti al fornitore si faranno per un terzo dopo ricevuta la metà della legna, e per gli altri due terzi dopo ultimata la provvista sulla presentazione delle bolle di peso, le quali dovranno ogni volta riportare l'accettazione dell'economo del Senato.

4° La legna dovrà essere tutta della sovraindicata qualità, bene stagionata, e non morta in pianta, con facoltà all'economo od a chi per esso di rifiutarla quando non la riconosca di tale qualità o di una dimensione maggiore di quella prestabilita, nel qual caso sarà obbligo del fornitore di sostituirla con altra avente le condizioni richieste, e senza contestazione alcuna, sotto pena di provvederla altrove a sue spese.

5° In caso d'inadempimento per parte del provveditore delle condizioni sovra espresse egli perderà il fatto deposito.

Firenze, addì 3 luglio 1866.

L'Economo del Senato
A. Guercio.

1776

PROVINCIA DI TERRA DI BARI

PRESTITO PROVINCIALE.

Sesto sorteggio di n° 26 obbligazioni da ammortizzarsi il 1° settembre 1866:

104 — 1911 — 2072 — 1587 — 199 — 448 — 1811 — 1854 — 1268 — 420 — 910 — 1761 — 1573 — 4 — 862 — 1727 — 2037 — 381 — 1653 — 1862 — 995 — 634 — 1855 — 2003 — 338 — 954

estratti in Bari addì 3 luglio 1866. 1796

SOCIETÀ ANONIMA
DEL
NUOVO MOTORE
BARSANTI-MATTEUCCI

Il sottoscritto gerente di detta Società previene i portatori di azioni della medesima che per il dì 22 luglio corrente e per le ore 11 antimeridiane è convocata nello stabilimento Ducci, via delle Belle Donne, un'adunanza generale di detta Società per importanti provvedimenti finanziari e per deliberare sopra alcune emergenze del concorso aperto con l'ultima adunanza, ed ove per mancanza di numero di soci sia necessaria una seconda convocazione, questa avrà luogo per il successivo di 29 luglio nella stessa ora e località.

Il gerente
Achille Pucci.

179[illegible]

AVVISO

Il facente funzioni di sindaco della comunità di Prato rende noto esser vacante il posto di ispettore della guardia municipale, ed assegna il tempo e termine di giorni 15 a quelli che vogliono concorrervi, per presentare alla segreteria comunale le loro istanze in carta bollata, corredate della fede di nascita, del certificato di specchietto e del certificato di moralità rilasciato dal sindaco rispettivo.

Sono richiesti nei concorrenti i seguenti requisiti:

1° Età non inferiore agli anni 25 compiti;

2° Statura non minore di un metro e 72 centimetri;

3° Costituzione fisica regolare e robusta e buona salute da constatarsi mediante visita di un ufficiale sanitario.

L'annuo stipendio è di lire nuove 1,000, restando a suo carico la spesa dell'uniforme, dell'armamento e dell'abitazione. Avrà il rimborso delle spese di uffizio.

I concorrenti saranno sottoposti ad un esame per dar saggio della loro capacità, il quale si limiterà a scrivere una lettera, a redigere un rapporto, ed a rispondere ad alcune interrogazioni sopra la legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 e al relativo regolamento.

Prato, dall'uffizio comunale.
Li 5 luglio 1866.

Il ff. di sindaco
Gaetano Guasti.

1795

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 27ª *dell'anno* 1866 — 1804

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei Ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	298	297	50,876 72	36,153 75
Depositi diversi	33	66	44,441 30	95,263 88
Casse affiliate — di 1ª classe in conto corrente	»	»	1,000 »	26,647 88
Casse affiliate — di 2ª classe idem	»	»	»	15,100 »
Associazione italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	»	»	96,318 02	173,165 51

MANUALE
AD USO
DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI
CONTENENTE
LO STATUTO E I PLEBISCITI, LA LEGGE ELETTORALE
I REGOLAMENTI DELLE DUE CAMERE
LE PRINCIPALI LEGGI ORGANICHE DELLO STATO
GLI ELENCHI
DEI SENATORI DEL REGNO, DEI DEPUTATI E DEI MINISTERI SUCCEDUTISI DURANTE L'VIII° LEGISLAZIONE
(I° del Parlamento Italiano)

PREZZO L. 5.

Dirigersi con vaglia postale alla Tipografia Eredi Botta Torino, via D'Angennes, 5; Firenze, via Castellaccio, 20.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — EREDI BOTTA — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE
DEL
REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.
» Cortona da Mariottini Angelo.
» Bologna da Marsigli e Rocchi.
» Palermo da Pedone-Lauriel.
» Parma da Grazioli P.
» Brescia da Boglioni Carlo Giuseppe.
» Reggio Emilia da Barbieri Giuseppe.
» Bergamo da Bolis Fratelli.
» Cremona da Feraboli Giuseppe.
» Biella da Flecchia Giacomo.
» Bra da Giordana.

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti stampati pel Casellario giudiziale istituito col Reale Decreto 6 dicembre 1865.

	Prezzo per ogni cento fogli L.	C.
Cartellini, Mod. n° 1, art. 1 del Regolamento	2	50
Note di trasmissione, Mod. n° 2, art. 13 del Regolamento.	1	50
Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re, Mod. n° 3, art. 14 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel casellario del Tribunale correzionale, Mod. n° 4, art. 15 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Elenco dei cartellini contenuti, Mod. n° 5, art. 15 del Regolamento (*carta turchina*)	1	50
Certificati di penalità, Mod. n° 6, art. 17 del Regolamento (*carta colore chamois*)	5	50
Registro dei certificati di penalità rilasciati dal cancelliere del Tribunale correzionale, Mod. n° 7, art. 20 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Note di sopravvivenza, Mod. n° 8, art. 22 e 25 del Regolamento.	1	50

	Prezzo per ogni cento fogli compresi i dritti postali L.	C.
Registro dei processi verbali delle udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1, del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (*carta leone, a mano*)	5	80
Registro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto alle Cancellerie dei Conciliatori dall'articolo 175, lettera *a*, del citato Regolamento (*carta leone, a mano*)	5	80
Registro a matrice per i proventi della Cancelleria, contenente n° 500 bolle di ricevuta per ogni registro, Mod. n° 1, articolo 412 della Tariffa Civile 23 dicembre 1865 (*carta doppio protocollo fino*)		»
Registro delle spese occorse nelle Cause riflettenti persone od Enti morali ammessi al beneficio della gratuità clientela, Mod. n° 2 del registro menzionato nell'articolo 423 della Tariffa suddetta (*carta da stato, foglio intiero*)	8	»
Stato mensile delle riscossioni e dei versamenti per diritti di Cancelleria, a termini della Legge 6 dicembre 1865, n° 2626, e della citata Tariffa, Mod. n° 3, articolo 445 della Tariffa (*carta protocollo fino*)	5	»
Conto delle riscossioni e dei versamenti per proventi di Cancelleria devoluti all'Erario dello Stato che si rende dal Cancelliere annualmente, Mod. n° 4, articolo 448 della Tariffa (*carta protocollo fino*)	5	»
Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 12, prescritto dall'articolo 151 del Regolamento generale giudiziario, e dagli articoli 160, 161, 162 e 166 della Tariffa penale (*carta imperiale, a mano*)	15	»
Estratto del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 13, Tariffa penale (*carta da stato*)	6	50
Avviso di pagamento, articolo 214 della Tariffa penale (*carta da stato, ½ foglio*)	3	»

PREFETTURA DI FIRENZE

In adempimento dell'articolo 134 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, e dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1865 sulle espopriazioni per causa di utilità pubblica,

Si fa noto:

Essere depositato nella segreteria della prefettura di Firenze il progetto dei signori ingegneri Duranti e Modi relativo alla costruttura nella valle inferiore dell'Arno di canali per irrigazione, navigazione ed opifici idraulici alle quali opere hanno interesse in questa provincia i comuni di Fucecchio, Santa Croce, Castelfranco di Sotto, Santa Maria in Monte, Monte Calvoli, Montopoli, San Romano, San Miniato e gli altri d'Empoli, Montelupo, Capraia e Limite, per la navigazione soltanto.

Il progetto è ostensibile in giorni di ufficio da un'ora alle quattro pomeridiane e per quindici giorni dalla data di quest'inserzione.

Firenze, 8 luglio 1866.

Il segretario-capo
M. Adorni.

1803

ESPOSIZIONI AGRARIE DI TORINO

In causa delle eccezionali circostanze in cui versa il nostro paese, la Direzione della Società Promotrice di Esposizioni Agrarie, appositamente convocata, ha determinato di sospendere sino a nuovo avviso la mostra agricola che doveva aver luogo in Torino ai 25 del prossimo venturo mese di agosto.

Il segretario
Dott. Panizzardi.

1797

1805 AVVISO

Il sottoscritto, qual procuratore speciale dei signori Benvenuto, Fortunato e Giulia fra loro fratelli, figli ed eredi beneficiati del fu Lorenzo Benvenuti, industrianti, domiciliati in Firenze sul Prato, n° 5, Case Nuove, deducono a pubblica notizia che fino dal 14 aprile ultimo passato, avanti la pretura di Santa Maria Novella, secondo mandamento, adirono col benefizio di legge e d'inventario la eredità del loro padre Lorenzo Benvenuti, morto in Firenze il 4 aprile detto, come resulta dalla inserzione contenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile detto, n° 105, e quindi invitano tutti coloro che posseggono titoli di credito contro detta eredità beneficiata a presentare al domicilio del sottoscritto, in via Pietra Piana, n° 36, 3° piano, i loro titoli, per essere inseriti nello stato da esibirsi negli atti di detta pretura del 2° mandamento a forma della legge.

Firenze, li 5 luglio 1866.

RINALDO DEL LUNGO
proc. speciale degli eredi beneficiati

1802 EDITTO

D'ordine dell'Ill.mo signor Vincenzo Pallavicini, giudice delegato al fallimente di Giovanni Berti sono invitati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo, a presentarsi in persona, o per mezzo di speciale procuratore, la mattina del dì 19 luglio corrente, a ore 11, nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, onde procedere avanti di esso signor giudice delegato alla nomina del sindaco definitivo, con dichiarazione che nel caso di loro contumacia il tribunale procederà nei modi di ragione ai termini del Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 6 luglio 1866.

G. MANETTI.

1801 EDITTO

A forma degli articoli 601 e 602 del Codice di commercio, si assegna a tutti i creditori del fallimento di Giuseppe Naldi il termine di giorni venti a presentarsi avanti il sindaco definitivo signor Giovanni Minuti, e rimettere al medesimo i loro titoli di credito, unitamente ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, quando non preferiscano farne il deposito in questa cancelleria, per quindi procedere alla verificazione dei medesimi stabilita per la mattina del 30 corrente a ore 11; sono quindi invitati tutti i creditori a presentarsi in detto giorno ed ora nella Camera di consiglio di questo tribunale, per effettuare avanti il signor giudice delegato e sindaco definitivo la verificazione di quei titoli che li riguardano, altrimenti non sarà di essi fatto alcun conto, a forma dell'articolo 614 del Codice suddetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Firenze, li 6 luglio 1866.

G. MANETTI.

1800 AVVISO

In conformità del disposto dell'articolo 955, primo capoverso, del Codice civile italiano, il sottoscritto cancelliere del 2° mandamento Capannori, residente in Lucca, rende di pubblica notizia per tutti gli effetti di ragione, che il signor Giuseppe *quondam* dottor Gabriello Banchieri, domiciliato dimorante in Lucca, ed elettivamente in Lunata presso il il signor Luigi Manfredini farmacista, sotto dì (26) ventisei andante, accettò con benefizio di legge e d'inventario la eredità del fu di lui zio paterno don Angelo Banchieri ad esso devoluta per disposizione di legge.

Lucca, li 27 giugno 1866.

Il cancelliere
L. GAGLIARDI.

CONVITTO-CANDELLERO.

Col 1° agosto si riaprirà il corso preparatorio alla Regia Accademia e Regia Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria.

Torino, via Saluzzo, n° 33. 1769

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Il signor Gennaro Astarita, colono domiciliato in Sorrento, nella contrada Capo, il dì 8 gennaio 1866 col ministero del suo procuratore signor Antonio Troisio, esponeva al tribunale civile di Napoli che un suo figliuolo per nome Raffaele, natogli dalla sua consorte Serafina Apreda, addì 17 ottobre 1843, partiva come marinaio col capitano di bastimento signor Errico di Martino del comune di Meta, il giorno otto settembre 1858, e giunto a Cardiff, porto d'Inghilterra, lasciava la ciurma e si dava in fuga. Poco dopo scriveva da Malta una lettera al di lui genitore, e da quel tempo in poi nessun'altra notizia perveniva alla casa paterna. Epperò il cennato Gennaro Astarita faceva instanza perchè a norma delle vigenti leggi si procedesse agli atti convenevoli, onde far dichiarare l'assenza del detto suo figliuolo. Il tribunale civile di Napoli, 4ª sezione, con sua deliberazione del 13 del passato gennaio, uniformemente alle conchiusioni del Pubblico Ministero, nella Camera del consiglio disponeva quanto appresso: Il tribunale provvedendo in Camera di consiglio a relazione del giud. delegato, sul ricorso sottoscritto dal proc. del signor Gennaro Astarita, in data del dì 8 gennaio 1866, ordina che siano assunte le informazioni disposte dalla legge intorno all'assenza presunta di Raffaele Astarita di Sorrento, nato il 17 ottobre 1843, da Gennaro e da Serafina Apreda a cura del Pubblico Ministero, presso questo collegio, e che il presente provvedimento sia pubblicato nei modi di legge. — La presente pubblicazione si esegue giusta il disposto dell'art. 23 del vigente Codice civile.

Il procuratore presso il tribunale
1067 ANTONIO TROISIO.

1799 AVVISO

In obbedienza al disposto dell'articolo 955, primo capoverso, del Codice civile italiano, il sottoscritto cancelliere del 2° mandamento Capannori, residente in Lucca, deduce a pubblica notizia, per gli effetti di ragione, che la signora Maria Pellicciotti, vedova in prime nozze del fu signor Cosimo Pardini, ed in secondi voti del *quondam* Pietro Banchieri, avente eletto domicilio in Lunata presso l'ill.mo signor professore Pietro Pacini, sotto dì quindici corrente accettò con benefizio di legge e d'inventario la eredità di detto Pietro Banchieri ad essa lei devoluta in virtù di disposizione testamentaria ricevuta ai rogiti del notaro Arcangelo Marcucci.

Lucca, li 26 giugno 1866.

Il cancelliere
L. GAGLIARDI.

1798 ACCETTAZIONE DI EREDITÀ *con benefizio d'inventario.*

Il cancelliere della pretura del quartiere S. Giovanni di Firenze rende pubblicamente noto che sotto dì 2 luglio corrente il signor Pietro del fu Lorenzo di Francesco Pini, possidente ed impiegato regio in riposo, domiciliato in Firenze, dichiarò di accettare con benefizio di legge e di inventario la eredità relitta dal di lui nipote *ex fratre* Gaspero Lorenzo del fu Simone di Lorenzo di Francesco Pini, morto in Firenze il 22 marzo 1865.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Li 6 luglio 1866.

Dott. SILVIO PUCCI, canc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Sull'istanza delle Anfossi Maria moglie di Giuseppe Giubergia, Margherita moglie di Toselli Antonio, residenti a Peveragno, Francesca moglie di Michele Roatti residente a Levaldiggi e con sentenza delli nove maggio ultimo scorso di questo tribunale civile venne dichiarata l'assenza di Peirone Sebastiano, fu Giacomo, di Peveragno mandando la medesima pubblicarsi ed inserirsi a termini di legge.

Cuneo, li 5 giugno 1866.

1482 F. TOESCA, proc. capo

FIRENZE. — Tip. EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.